

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Modifica del 21 giugno 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 1° luglio 1966²⁾ sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3

³ Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.

Art. 24 cpv. 1 lett. d

¹ È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza averne il diritto:

- d. importa o esporta, fa transitare nel Paese o entra in possesso di piante o prodotti vegetali menzionati negli allegati I-III della Convenzione del 3 marzo 1973³⁾ sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione violandone le disposizioni.

Art. 24a lett. b

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

- b. contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a e la cui violazione è stata dichiarata punibile.

¹⁾ FF 1995 IV 589

²⁾ RS 451; RU 1996 214

³⁾ RS 0.453

Art. 24d cpv. 2

² L'Ufficio federale dell'agricoltura persegue e punisce i reati di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera d conformemente alla legge sul diritto penale amministrativo¹⁾. Se, nel contempo, vi è infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana anche il decreto penale con procedura abbreviata.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 1996

Il presidente: Schoch

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 21 giugno 1996

Il presidente: Leuba

Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 2 luglio 1996²⁾

Termine di referendum: 1° ottobre 1996

7923

¹⁾ RS 313.0

²⁾ FF 1996 III 49

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio Modifica del 21 giugno 1996

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1996
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	02.07.1996
Date	
Data	
Seite	49-50
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 610

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.